



Analisi del disegno di legge 1038 contenente delega al Governo in materia di fisco
Audizione del 4 maggio 2023 presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei deputati
Considerazioni generali

In termini di obiettivi, la legge delega in materia di fisco riprende alcune priorità già indicate dal sindacato, in un'ottica di riduzione della pressione fiscale naturalmente occorre attendere gli schemi di decreti legislativi per avere un quadro più completo. Resta, comunque, un nodo copertura.

Il rafforzamento del potere d'acquisto dei redditi da lavoro dipendente e da pensione passa da una riforma fiscale equa, semplice, che tenga conto dei carichi familiari e che riduca l'evasione e l'elusione.

La semplificazione dell'Irpef è sicuramente un obiettivo cui tendere, per permettere ai cittadini di avere un maggiore reddito disponibile. L'ipotesi di passare a tre aliquote ed altrettanti scaglioni è quindi condivisibile, come pure l'obiettivo di ridurre l'impatto complessivo sui redditi dell'aliquota marginale, di cui si parla anche nel P.d.L: 75, aspetto che penalizza soprattutto i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività per due o più datori di lavoro nel corso dell'anno o che prestano lavoro straordinario o supplementare al di fuori degli accordi collettivi di produttività.

L'eventuale introduzione della cosiddetta flat tax anche per i redditi da lavoro dipendente, indicata come obiettivo di legislatura, resta una ipotesi sicuramente percorribile e che presenta elementi interessanti, in quanto permetterebbe di avere un maggiore reddito a disposizione. Una misura che deve comunque essere in linea con il dettato dell'articolo 53 della Costituzione. Da subito, la flat tax sui redditi incrementali, accompagnata ad un rafforzamento delle misure a sostegno della contrattazione nazionale e di aziendale, garantirebbe, peraltro, un incremento della produttività, condizione per assicurare la competitività delle nostre imprese.

Molto apprezzato anche l'allineamento fra la no tax area da lavoro dipendente e da pensioni, in quanto permette un maggiore recupero di potere d'acquisto delle pensioni, considerando la parzialità dell'attuale meccanismo di rivalutazione.

Guardando alle detrazioni, è possibile una loro revisione, anche in un'ottica di migliore leggibilità del sistema. Di certo, però, vanno rafforzate le detrazioni legate ai carichi familiari, al welfare aziendale e ai cosiddetti fringe benefits, alla salute e alla casa di abitazione, che rappresenta da sempre il bene rifugio per le famiglie e sulla quale non è ipotizzabile un incremento della tassazione.



Soprattutto, è fondamentale che la riforma sia a sostegno dell'occupazione stabile: uno dei principi guida deve essere quello di favorire il lavoro, attraverso meccanismi di riduzione della pressione fiscale per le imprese che assumono. Le imprese che vogliono assumere devono essere messe in condizioni di poterlo fare.

Sempre sul versante del sostegno alle attività produttive, la revisione delle agevolazioni fiscali e il rafforzamento o l'introduzione di nuovi bonus devono essere coerenti con quelle che sono le produzioni nazionali.

È necessario rivedere tutto il sistema della tassazione indiretta, con la revisione del paniere dei beni di prima necessità e con la riorganizzazione e la riduzione delle accise, ad iniziare da quelle sui carburanti.

Particolare attenzione deve essere riposta anche alla tassazione a carattere locale e regionale, arrivando ad un maggiore equilibrio territoriale e ad una vera responsabilizzazione politica e amministrativa dei vari livelli di governo.

Rispetto ai redditi di natura finanziaria, è fondamentale distinguere fra le diverse voci che compongono quest'area, in quanto è di tutta evidenza che una cosa è, ad esempio, un investimento sul versante della previdenza complementare e integrativa o in titoli di Stato, un'altra è un investimento in un fondo di natura più speculativa.

Sul versante della lotta all'evasione e all'elusione, è sicuramente utile la previsione di arrivare ad un nuovo patto fra lo Stato e il contribuente, attraverso la previsione di una riscrittura delle norme, oggi particolarmente complesse e spesso fuorvianti; utile anche una reale interconnessione fra le banche dati, comprese quelle di Inps e Inail, in un'ottica di miglioramento della qualità dell'occupazione. Il tutto senza dimenticare la finalità ultima della tassazione che è quella di finanziare i livelli essenziali delle prestazioni e i servizi pubblici essenziali.

Ribadita la centralità di un confronto puntuale e costante con le organizzazioni sindacali (si osserva che all'articolo 2, comma 2, non è al momento prevista la partecipazione del sindacato ai tavoli di tecnici di riforma; andrebbe quindi emendato in tal senso), la riforma fiscale potrebbe essere l'occasione anche per rivedere le norme che portano alla definizione dell'Indicatore socio-economico equivalente che, per come costruito ora, è penalizzante per i redditi da lavoro dipendente e da pensione, poiché valuta la medesima voce due volte, prima come reddito e poi come giacenza sul conto corrente.

Andrebbe altresì emendata la lettera e), comma 1 dell'articolo 5, riferita ai limiti di non concorrenza al reddito, indicando esplicitamente anche altre voci da valorizzare come, ad esempio, la cura dell'infanzia, la formazione, compresa quella scolastica, e, in generale, il sostegno per i figli a carico.



All'articolo 18, infine, è opportuno confermare, in maniera esplicita e senza ombra di dubbio, la possibilità di assegnare, affidare o trasferire beni sequestrati o confiscati a comuni e a enti del Terzo settore.

Analisi del disegno di legge delega

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Delega al governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione	Il governo è delegato a adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema tributario. È indicato l'iter per la predisposizione e per l'approvazione dei decreti legislativi. Il governo è altresì delegato ad adottare delle disposizioni correttive e integrative entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi.	L'articolo 1 indica i tempi per la realizzazione della riforma nel suo complesso; l'auspicio è che, soprattutto per quanto attiene all'Irpef e alle imposte indirette, in particolare l'iva e le accise sui carburanti, la definizione dei decreti legislativi arrivi prima.
Art. 2 – Principi generali del diritto tributario nazionale	Il governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi generali: a) stimolare la crescita economica e la natalità, aumentando l'efficienza del sistema tributario e riducendo il carico fiscale, per sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese; b) prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione anche attraverso l'utilizzo dei dati per potenziare l'analisi del rischio, il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, l'introduzione di istituti premiali per favorire la collaborazione fra amministrazione e cittadino, l'utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi; c) razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche attraverso uno scambio efficiente dei dati disponibili, l'individuazione e l'eliminazione di micro-tributi con costi di	I principi generali indicati appaiono condivisibili, anche se, per un giudizio compiuto, occorre aspettare i relativi decreti legislativi. È corretto il coordinamento con la segreteria tecnica della cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza, considerando l'impatto che la riforma fiscale ha sul sistema Paese, al pari appunto del Pnrr. Il coordinamento andrebbe esteso anche direttamente alla cabina di regia. Le organizzazioni sindacali, direttamente o per il tramite di enti di assistenza fiscale di loro emanazione, dovrebbero essere coinvolti nei tavoli tecnici, previsti al comma 2.



	<p>adempimento elevati rispetto al gettito risultante, la revisione della normativa fiscale per gli enti del Terzo settore e per gli enti non commerciali; d) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti con la riduzione degli oneri documentali, nuove forme di erogazione di informazioni e di assistenza, la realizzazione di percorsi facilitati per l'accesso ai servizi per gli anziani e le persona con disabilità; e) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore delle persone con disabilità; f) applicare i principi e i criteri direttivi generali previsti dalla normativa sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42). Per la predisposizione dei decreti legislativi, il governo può costituire dei tavoli tecnici con le associazioni di categoria e dei professionisti. L'amministrazione finanziaria si coordina, altresì, con la segreteria tecnica della cabina di regia sul Pnrr; il governo assicura la piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.</p>	
<p>Art. 3 – Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale</p>	<p>Il governo osserva anche i seguenti principi e criteri direttivi generali: a) garantire l'adempimento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario Ue; b) assicurare la coerenza con le raccomandazioni Ocse nell'ambito del progetto Beps (Base erosion and profit shifting); c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società; d) introdurre misure per conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, con la previsione di</p>	<p>Correttamente si richiamano i principi comunitari in materia, al fine dai armonizzare il nostro sistema con quello tributario Ue.</p>



	incentivi ad investire o a trasferire capitali in Italia.	
Art. 4 – Revisione dello statuto dei diritti del contribuente	<p>Per la revisione dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi anche con indicazione della prova fondante; valorizzare il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto; razionalizzare la disciplina dell'interpello anche attraverso un incremento di provvedimenti interpretativi di carattere generale (anche con il contributo degli ordini professionali e delle associazioni di categoria), il divieto di presentazione di istanze con ammissibilità per le sole che non trovano soluzione in documenti già emanati, la previsione di risposte rapide (con utilizzo di tecnologie digitali e intelligenza artificiale) per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, la possibilità di presentare interpello previo versamento di un contributo graduabile; d) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; e) prevedere una applicazione generale del principio del contraddittorio, pena la nullità; f) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e di riscossione; g) potenziare l'esercizio del potere di autotutela (errori manifesti; responsabilità per le sole condotte dolose).</p>	<p>La revisione dello statuto del contribuente deve essere accompagnata da una attenta azione di valorizzazione del rapporto fra il cittadino e l'amministrazione.</p>
Art. 5 – Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche	<p>Il governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) per gli aspetti generali: 1) revisione e graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del</p>	<p>Si tratta di uno dei punti più delicati, ma anche più qualificanti dell'intero progetto, in quanto interessa direttamente la quasi totalità dei cittadini. L'intervento deve essere chiaramente in linea con il dettato</p>



	<p>sistema verso l'aliquota impositiva unica con riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei crediti di imposta con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare e ai costi per la crescita dei figli (1.1), alla tutela della casa, della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare (1.2) e agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico (1.3); 2) graduale perseguimento dell'equità orizzontale, in attesa della revisione complessiva di cui al punto precedente, con: progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e medesimo carico impositivo Irpef a prescindere dalla natura del reddito con priorità all'equiparazione fra redditi da lavoro dipendente e da pensione (2.1), con la possibilità di consentire la deduzione dal reddito da lavoro dipendente e assimilato, anche in maniera forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso (2.2), con la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza del reddito complessivo (2.3), con la possibilità di applicazione di una aliquota sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali sui redditi incrementali da lavoro dipendente, tenendo conto del reddito di periodo più elevato fra i tre precedenti e possibilità di prevedere limiti al reddito agevolato (2.4); 3) l'inclusione nel reddito complessivo, ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a</p>	<p>costituzionale. L'articolo 53, al comma primo, impone a tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, mentre, per effetto del comma secondo, il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Proprio questo secondo principio ha trovato riscontro nella definizione della tassazione sulle persone fisiche sulla base di scaglioni e aliquote differenziati e con un sistema di deduzioni e detrazioni per valorizzare alcuni aspetti. Ciò, però, non ha impedito di alimentare situazioni di scarsa o ridotta equità, con l'aggiunta, peraltro, di una complessità che rende difficile al cittadino comprendere i vari passaggi. Premesso ciò, il passaggio verso la tassa piatta anche per i redditi da lavoro dipendente e da pensione, dopo la sua introduzione per il lavoro autonomo fino a una determinata soglia, è possibile in prospettiva, salvaguardando la progressività attraverso una attenta revisione delle detrazioni e delle deduzioni. Per un giudizio compiuto, naturalmente, sarà necessario avere a disposizione lo schema di decreto legislativo, con l'indicazione puntuale delle aliquote, degli scaglioni e delle tempistiche. Da subito, appare interessante la previsione di consentire la deduzione dal reddito da lavoro dipendente delle spese sostenute per la produzione dello stesso, un meccanismo che, ad esempio, potrebbe favorire la formazione continua, come pure è sostenibile l'ipotesi di applicare nell'immediato una aliquota sostitutiva sui redditi incrementali in favore dei lavoratori dipendenti, oggi fortemente penalizzati rispetto a tante altre categorie. Sempre in linea di principio, si ribadisce la necessità di</p>
--	---	---



	<p>ritenute alla fonte con esclusione dei redditi di natura finanziaria; b) per i redditi agrari: 1) l'introduzione di nuove classi e qualità di colture, individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è da considerarsi produttiva di reddito d'impresa; 2) la riconducibilità dei redditi derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici nei redditi da attività agricole; 3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, per l'aggiornamento entro il 31 dicembre di ciascun anno delle qualità e delle classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate; 4) la revisione del regime fiscale dei terreni agricoli ove svolgono attività agricole titolari di reddito da pensione e soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare; c) per i redditi da fabbricati, l'estensione della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo; d) per i redditi di natura finanziaria: previsione di un'unica categoria reddituale (1), la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione delle perdite e dei costi inerenti (2), la previsione di una imposizione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo (3), il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi da titoli di Stato ed equiparati (4), l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare (5), la previsione di un obbligo dichiarativo</p>	<p>tutelare: i redditi da lavoro dipendente e da pensioni; le somme destinate alla salute, alla previdenza e alla cura dell'infanzia e della disabilità di minori e adulti; la casa di abitazione; gli investimenti nella previdenza complementare. Andrebbe altresì emendata la lettera e), comma 1 dell'articolo 5, riferita ai limiti di non concorrenza al reddito, indicando esplicitamente anche altre voci da valorizzare come, ad esempio, la cura dell'infanzia, la formazione, compresa quella scolastica, e, in generale, il sostegno per i figli a carico.</p>
--	---	--



dei redditi di natura finanziaria con possibilità di opzione per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati (6), con obbligo di comunicazione degli intermediari dei soggetti che non hanno scelto il regime opzionale (7); la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari con l'utilizzazione di tecnologie digitali (8); la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti da forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con la possibilità di compensazione, con tassazione del risultato annuale della gestione e mantenimento di una aliquota di imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica (9); l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria (10); e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni su somme e valori esclusi dalla formazione del reddito con riferimento ai limiti per l'assegnazione dei compensi in natura, con salvaguardia della finalità legate alla mobilità sostenibile, alla previdenza complementare, all'assistenza sanitaria, alla solidarietà sociale e alla contribuzione agli enti bilaterali; f) per i redditi da lavoro autonomo: 1) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni con: l'imputazione temporale di tutte le somme percepite per la formazione del reddito con esclusione di quelle



	<p>sostenute e riaddebitate al cliente (1.1), l'eliminazione della disparità di trattamento tra acquisto in proprietà e acquisizione in locazione finanziaria degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio della professione e all'uso personale o familiare (1.2), la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori (1.3), la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali (1.4); g) per i redditi da impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria per favorire la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione; h) per i redditi diversi, la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (1), la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, con possibilità di aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene (2), l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti di oggetti d'arte, antiquariato o collezione e in generale da arti figurative, con esclusione dei casi in cui è assente l'intento speculativo compresi i casi di beni acquisiti per successione o donazione (3).</p>	
<p>Art. 6 – Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti</p>	<p>Il governo osserva, altresì, anche i seguenti criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti: a) riduzione dell'aliquota Ires in rapporto agli investimenti qualificati e alle nuove assunzioni; b) razionalizzazione e semplificazione</p>	<p>L'ipotesi di ridurre la pressione fiscale sulle società in ragione della creazione di nuova occupazione e dell'effettuazione di investimenti qualificati è sicuramente interessante e condivisibile. Naturalmente, anche in questo caso è necessario attendere il relativo decreto legislativo per capire</p>



	<p>dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili; c) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie; d) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale con osservanza dei seguenti principi: revisione delle perdite nel consolidato (1), tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione (2), modifica della disciplina del riporto delle perdite (3), definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento (4); e) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazione; f) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa; g) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere.</p>	<p>come il concetto viene poi enucleato nel concreto, in quali termini e con quali ricadute, in particolare sul versante dell'occupazione.</p>
<p>Art. 7 – Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto</p>	<p>Il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva): a) ridefinire i presupposti dell'Iva per renderli più aderenti alla normativa Ue; b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti; c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote Iva, evidenziando anche beni e servizi meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare esigenze di maggiore rilevanza sociale; d) rivedere la disciplina delle detrazioni per consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente</p>	<p>La revisione dell'Iva rappresenta un altro punto qualificante della legge delega in materia di riforma fiscale. Nel tempo, si è creata una stratificazione poco comprensibile, con scelte agevolative che non rispondono a particolari logiche, se non quelle emergenziali di dare delle risposte ad una categoria sociale in un determinato periodo storico. È da tempo che questa organizzazione chiede l'apertura di un confronto sulla definizione dei panieri cui applicare le aliquote ridotte, in ragione della tutela delle famiglie, soprattutto quelle con figli a carico e per le spese di prima necessità. Una attenzione</p>



	<p>all'effettivo utilizzo di beni e servizi, prevedendo la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità sia per le operazioni che danno diritto a detraibilità sia per quelle che non danno tale diritto (1), per armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta sui fabbricati a quelli Ue (2), per l'esercizio del diritto alla detrazione sui beni importati (3); e) ridurre l'aliquota Iva all'importazione di opere d'arte ed estendendo l'aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; f) razionalizzare la disciplina del gruppo Iva; g) razionalizzare la disciplina Iva per gli enti del Terzo settore.</p>	<p>specifica deve essere riposta all'ipotesi di estendere a tutti i contribuenti la possibilità di portarsi in detrazione parte dell'Iva, cosa oggi permessa soltanto a determinati soggetti con reddito da lavoro autonomo o da impresa.</p>
<p>Art. 8 – Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive</p>	<p>Il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap): a) procedere al graduale superamento dell'imposta, partendo dalle società di persone e le associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per l'esercizio di arti e professioni, con l'istituzione di una sovraimposta, determinata secondo le regole Ires, con esclusione del riporto delle perdite, o con regole particolari per gli enti non commerciali, assicurando un gettito equivalente da ripartire fra le regioni; b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) assicuri il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni con squilibrio nel bilancio sanitario o che sono sottoposte a piani di rientro; c) garantire il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 2, comma 1, lettera f) (richiamo al federalismo fiscale). Dagli interventi non devono</p>	<p>L'Irap è stata spesso oggetto di critiche, anche se mantiene una centralità nel finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In quest'ottica, non è quindi in discussione la possibilità per il legislatore di intervenire riformando l'imposta, quanto piuttosto la certezza di avere le risorse per assicurare la qualità e la quantità dei servizi sanitari sul territorio.</p>



	derivare aggravii sui redditi da lavoro dipendente e di pensione.	
Art. 9 – Altre disposizioni	<p>Il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal decreto legislativo 14/2019 (codice della crisi di impresa) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese distinguendo fra istituti liquidatori (1.1) e istituti di risanamento (1.2), estendere agli istituti liquidatori, al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese il regime Iva per la liquidazione giudiziale (2), estendere a tutti gli istituti le disposizioni indicate nel dpr 917/1986 (3), introdurre delle disposizioni per disciplinare l'accesso a uno dei predetti istituti relativamente al rimborso e alla cessione dei crediti di imposta (4.1), alla notificazione degli atti impositivi (4.2), prevedere la possibilità di un accordo per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi anche locali (5); b) rivedere la disciplina delle società non operative con l'individuazione di nuovi parametri da aggiornare periodicamente (1) e con la determinazione di cause di esclusione che tengano conto del numero di dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici regolamentati (2); c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa per ridurre gli adempimenti amministrativi; d) rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi; e) rivedere la fiscalità di vantaggio in coerenza con la disciplina Ue; f) semplificare e</p>	La revisione del codice della crisi di impresa è utile anche per rafforzare la tenuta occupazionale, fondamentale per il tessuto sociale e produttivo di un territorio.



	<p>razionalizzare, in coerenza con le norme del relativo codice e con le norme Ue, i regimi agevolativi per i soggetti del Terzo settore; g) completare e razionalizzare le misure fiscali per gli enti sportivi anche per favorire l'avviamento e la formazione allo sport di giovani e soggetti svantaggiati.</p>	
<p>Art. 10 – Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'Iva</p>	<p>Il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'Iva: a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante accorpamento o soppressione; b) prevedere il sistema di autoliquidazione per imposta di successione e per imposta di registro; c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, tenendo conto della dematerializzazione di documenti e atti; d) prevedere l'applicazione di una imposta, eventualmente in misura fissa, di imposte e tributi per adempimenti catastali e immobiliari; e) ridurre e semplificare gli adempimenti anche con nuove soluzioni tecnologiche e servizi telematici; f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi anche con mezzi elettronici di pagamento; g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari.</p>	<p>Si tratta di aspetti che impattano sulle famiglie e sulle imprese.</p>
<p>Art. 11 – Revisione della disciplina doganale</p>	<p>Il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale: a) procedere al riassetto normativo in conformità al diritto Ue; b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali; c) accrescere la qualità dei controlli</p>	<p>La disciplina doganale è strettamente legata ai diritti Ue.</p>



	<p>doganali; d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione; e) rivedere l'istituto della controversia doganale.</p>	
<p>Art. 12 – Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi</p>	<p>Il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni su accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi: a) rimodulare le aliquote di accisa su prodotti energetici e sull'energia elettrica, tenendo conto dell'impatto ambientale e per contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas e dell'inquinamento, promuovendo i prodotti energetici da biomasse o altre fonti rinnovabili; b) promuovere la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale da biomasse o altre fonti rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica; c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici per incentivare quelli più compatibili con l'ambiente; d) procedere al riordino, alla revisione, alla progressiva soppressione o rimodulazione delle agevolazioni in materia di accisa, con particolare riferimento a quelle impattanti sull'ambiente; e) semplificare gli adempimenti relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici in regime di accisa; f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti sui bitumi e sugli altri prodotti.</p>	<p>Le considerazioni svolte per la revisione dell'Iva possono ripetersi anche la revisione delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in particolare di carburanti e prodotti energetici.</p>
<p>Art. 13 - Giochi</p>	<p>Il governo è delegato a procedere al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, fermo restando il regime concessorio e autorizzatorio. Il governo è tenuto a osservare i</p>	<p>Andrebbe rafforzato il richiamo ai rischi legati al gioco patologico, aspetto del quale si è molto dibattuto soprattutto in passato e che ha</p>



	<p>seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di misure tecniche e organizzative per garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili, anche per prevenire disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, con diminuzione dei limiti di giocata e di vincita (1), obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti (2), rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di una iscrizione ad un registro nazionale (3), previsione di caratteristiche minime per le sale da gioco (4), certificazione di ogni apparecchio con passaggio graduale ad apparecchi che consentano il gioco solo da remoto (5), divieto di raccogliere scommesse sportive su competizioni dilettantistiche riservate a minori (6); b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra Stato, regioni e enti locali per la dislocazione territoriali delle sale, con conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione dell'offerta; c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza che in luoghi fisici con progressiva concentrazione della raccolta in ambienti sicuri e controllati; d) rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e l'onorabilità, a contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali; e) estensione della disciplina sulla trasparenza e l'onorabilità; f) previsione di una disciplina per la gestione dei casi di crisi irreversibile, specialmente susseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza; g) revisione delle disciplina impositiva tributaria; h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi; i) definizione di regole</p>	<p>portato ad alcune iniziative di sensibilizzazione sul territorio.</p>
--	--	--



	<p>trasparenti e uniformi in materia di titoli abilitativi; l) revisione e semplificazione della disciplina sui titoli abilitativi, con nullità degli stessi se rilasciati in ambiti territoriali diversi; m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi; n) riordino della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi; o) definizione con decreto ministeriale di piani annuali di controlli; p) previsione di una relazione al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p>	
<p>Art. 14 – Procedimenti dell'amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti</p>	<p>Il governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari, compresi i tributi degli enti territoriali: a) razionalizzare gli obblighi dichiarativi in vista di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità; b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari anche dichiarativi e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale; c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità; d) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento; e) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate; f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'amministrazione finanziaria; g) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini; h) prevedere strumenti per la condivisione dei dati e dei documenti tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni; i)</p>	<p>Si tratta di aspetti che necessitano di un approfondimento nella fase di definizione dei decreti legislativi, essendo tematiche di particolare complessità.</p>



	<p>prevedere la sospensione dell'invio delle comunicazioni nei mesi di agosto e di dicembre; l) prevedere la sospensione ad agosto dei termini per la risposta dell'Agenzia; m) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute. I principi non si applicano agli articoli precedenti. Per la revisione degli adempimenti in materia di accisa e altre imposte indirette, il governo osserva altresì i seguenti principi: a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento delle accise e delle altre imposte indirette su produzioni e consumi, con introduzione di un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati; b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco, compresi sucedanei e altri prodotti che contengono nicotina.</p>	
Art. 15 – Procedimento accertativo	<p>Il governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per l'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) semplificare il procedimento accertativo con conseguente riduzione degli oneri a carico dei contribuenti; b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario sulla base di una disciplina omogenea (1), di assegnazione di un termine congruo (2), di motivazione (3) e di estensione del livello di maggiore tutela (4); c) razionalizzare e riordinare le disposizioni sulle attività di analisi del rischio; d) introdurre specifiche forme di cooperazione tra amministrazioni; e) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali per</p>	<p>Il richiamo al principio del contraddittorio è utile per rigenerare il rapporto fra amministrazione e contribuente; chiaramente, è fondamentale accompagnare tale principio con la tutela dell'attività amministrativa che non può essere soggetta ad atteggiamento dilatorio da parte del contribuente in malafede. L'efficienza dell'attività di accertamento passa, però, pure dal potenziamento della dotazione organica dell'amministrazione.</p>



prevenire errori dei contribuenti (1), operare azioni mirate per circoscrivere l'attività di controllo (2), perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e elusione; f) introdurre misure per l'adempimento spontaneo con il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo (1) con progressiva riduzione degli sogli di accesso (1.1), la possibilità di accesso anche alle società prive dei requisiti di ammissibilità (1.2), la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (1.3), la possibilità di gestire anche periodi di imposta precedenti all'ammissione al regime (1.4), l'introduzione di nuove forme di contraddittorio (1.5), la previsione di procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente (1.6), la previsione dell'emanazione di un codice di condotta (1.7), la previsione che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione (1.8), il potenziamento degli effetti premiali (1.9) e con la previsione per i soggetti di minore dimensione, compresi i titolari di lavoro autonomo (2) con l'impegno del contribuente, previo contraddittorio, ad accettare e rispettare la proposta (2.1), l'irrelevanza di maggiori redditi rispetto all'Irpef, all'Irap e ai contributi previdenziali obbligatori (2.2), l'applicazione dell'Iva secondo le regole ordinaria (2.3) e la decadenza dal concordato in caso di non corretta documentazione dei ricavi o dei compensi; g) assicurare la certezza del diritto tributario con la previsione dei termini di decadenza



	<p>(1), la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi (2), la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nelle società di capitali a ristretta base partecipativa (3).</p>	
<p>Art. 16 – Procedimenti di riscossione e di rimborso</p>	<p>Per la revisione del sistema nazionale della riscossione, compresa quella dei tributi degli enti territoriali, il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi: a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione anche attraverso la pianificazione annuale delle procedure di recupero (1), il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse e possibilità di discarico anticipato ricorrente alcune condizioni (2), la possibilità per l'ente creditore di riaffidare in riscossione le somme oggetto di discarico (3), la salvaguardia del diritto di credito (4), la gestione del processo di recupero coattivo (5), la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni sull'attività svolta (6), una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme dei carichi già affidati (7), la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente di riscossione (8) e l'attribuzione al Mef del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti nel rispetto dei principi di economicità e efficacia (9); b) favorire l'uso delle tecnologie, con forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi; c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione verso la stabilizzazione delle 120 rate mensili</p>	<p>Si parla da tempo di revisione del sistema nazionale della riscossione. È fondamentale puntare sull'efficienza dell'azione, eliminando appesantimenti burocratici e mettendo al centro un corretto rapporto fra cittadino e amministrazione.</p>



	<p>massime; d) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella (1), l'estensione del termine di efficacia degli atti (2) e la razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziaria (3); e) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione anche mediante trasferimento di funzioni, prima in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione, all'Agenzia delle entrate; f) garantire la continuità del servizio della riscossione; g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi; h) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi: a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e gas naturale; b) rimodulare e armonizzare i termini di decadenza dal diritto al rimborso e per la prescrizione del diritto di imposta.</p>	
<p>Art. 17 – Procedimenti del contenzioso</p>	<p>Per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinare la nuova disciplina ad altri istituti con finalità deflativa antecedenti la costituzione in giudizio; b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria con semplificazione della normativa per la digitalizzazione del processo (1), l'obbligo di utilizzo di modelli predefiniti (2), la disciplina</p>	<p>La nostra Organizzazione pose la revisione della disciplina del contenzioso tributario fra gli obiettivi prioritari per il rilancio del Paese alla vigilia della prima stesura da parte del governo Conte 2 di quello che poi sarebbe diventato il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come per le altre deleghe contenute nella presente legge, un giudizio è possibile soltanto nel momento in cui sarà disponibile il decreto legislativo, anche se, fin da ora, si possono indicare alcuni</p>



	<p>delle conseguenze processuali (3), la possibilità di richiedere la discussione da remoto da una delle parti (4); c) modificare le norme sulle opposizioni; d) prevedere la pubblicazione e la comunicazione nella stessa udienza di trattazione dopo la deliberazione; e) accelerare lo svolgimento della fase cautelare; f) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario; g) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria; h) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale.</p>	<p>elementi prioritari: la certezza dei tempi, la valorizzazione del contraddittorio, la tutela dei diritti di terzi che non possono essere penalizzati per comportamenti scorretti messi in campo da altri contribuenti o per l'atteggiamento ingiustificatamente dilatorio dell'amministrazione, la garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme.</p>
<p>Art. 18 – Sanzioni</p>	<p>Per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi: a) per gli aspetti comuni, razionalizzare il sistema sanzionatorio in un'ottica di rispetto del principio del ne bis in idem (1), rivedere i rapporti fra il processo penale e il processo tributario (2), prevedere che possano assumere rilevanza la volontaria adozione di un sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale o l'impossibilità di aderire ad un tale sistema (3); b) per le sanzioni penali: attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente dal soggetto (1), nonché alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria (2); c) per le sanzioni amministrative: migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in linea con quelle esistenti in altri Stati europei (1), assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni (2), prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata recidiva prima delle definizioni del</p>	<p>La razionalizzazione del sistema sanzionatorio è diretta conseguenza della attività di revisione disposta agli articoli precedenti. È opportuno confermare, in maniera esplicita e senza ombra di dubbio, la possibilità di assegnare, affidare o trasferire beni sequestrati o confiscati a comuni e a enti del Terzo settore. Il riferimento è al comma 2, lettera b), numero 8), laddove i termini "organi" e "enti" dovrebbero essere meglio qualificati.</p>



giudizio (3), rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione (4). Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare i sistemi sanzionatori amministrativo e penale in linea con la giurisprudenza europea; b) introdurre l'illecito di sottrazione all'accertamento con la punibilità da due a cinque anni (1), l'individuazione di circostanze aggravanti coerenti con la disciplina sul contrabbando (2), l'individuazione di una autonoma fattispecie associativa punibile con il carcere da tre a otto anni (3), il coordinamento dell'articolo 266 del codice di procedura penale (4), la punizione del tentativo con la stessa pena del reato consumato (5), la confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono oggetto (6), la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato o di un valore equivalente in denaro, beni o altre attività (7), l'affidamento in custodia dei beni sequestrati diversi dal denaro agli organi di Polizia, ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici nonché l'assegnazione agli organi o enti che lo richiedano (8), l'introduzione di fattispecie sulla custodia, distruzione o vendita delle cose confiscate (9), l'estensione della medesima disciplina anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo (10), l'abrogazione delle disposizioni superate contenute nelle leggi 907/1942 e 27/1951 (11); c)



	<p>razionalizzare le disposizioni in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate; d) introdurre la confisca per i reati punibili con pena non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni; e) integrare il dlgs 231/2001. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale, il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinare e rivedere la disciplina di cui al Dpr 43/1973 sul contrabbando di tabacchi lavorati; b) riordinare la disciplina in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati prevedendo la razionalizzazione delle fattispecie penali (1), la revisione delle sanzioni di natura amministrativa (2), la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla loro distruzione e sulla vendita (3); c) riordinare la disciplina del Dpr 43/1973 sulle soglie di punibilità; d) integrare la disciplina con le sanzioni interdittive.</p>	
<p>Art. 19 – Testi unici e codificazione della materia tributaria</p>	<p>Il governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante redazione di testi unici, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, apportando le necessarie modifiche; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. Il governo è</p>	<p>La redazione di testi unici è utile per dare trasparenza al sistema.</p>



	<p>delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti all'articolo 1, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario al fine di raccogliere le stesse in un codice. Rispetto ai principi generali, il governo si attiene:</p> <p>a) al recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.</p>	
Art. 20 – Disposizioni finanziarie	<p>Dalla attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri né incremento della pressione tributaria. La relazione tecnica sul singolo decreto legislativo evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica, compresi gli enti locali. Nel caso non vi sia compensazione interna o mediante parziale utilizzo delle risorse della legge 178/2020 (articolo 1, comma 2), deve essere indicata la copertura.</p>	<p>L'invarianza di oneri rappresenta un elemento critico di questo provvedimento. La sola compensazione fra le varie voci potrebbe, infatti, non essere sufficiente a ridare valore ai redditi medio bassi, in particolare da lavoro dipendente e da pensioni. La revisione delle agevolazioni fiscali e della spesa pubblica, da cui potrebbero arrivare risorse aggiuntive, deve essere accompagnata da un attento confronto con il sindacato per evitare effetti indesiderati che possono portare al paradosso che la pressione fiscale reale possa aumentare. Resta infine prioritaria la lotta al sommerso, con il recupero di quanto non versato.</p>